

CIRCOLARE n. 11/RE del 18/10/2021

Ai Dirigenti ARSIAL

Al personale ARSIAL

Alle Organizzazioni Sindacali

Al Comitato Unico di Garanzia

Al Comitato Aziendale COVID-19

e, p.c.: Al Presidente ARSIAL

Alla Direzione Regionale Affari Istituzionali e
Personale della Regione Lazio
risorseumane@regione.lazio.legalmail.it;

Alla Direzione Regionale Agricoltura, Promozione
della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e
Pesca, Foreste della Regione Lazio
agricoltura@regione.lazio.legalmail.it;

All'Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro
adaroma@regione.lazio.legalmail.it;

All'Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord
adaviterbo@regione.lazio.legalmail.it;

OGGETTO: Prime disposizioni in attuazione del D.P.C.M. 23 settembre 2021 (G.U. Serie generale n. 244 del 12/10/2021) e del D.M. 8 ottobre 2021.

Richiamata la circolare dell'Agenzia n. 6 R.E del 12 ottobre 2021 e la circolare della Regione Lazio prot. 823387 del 13 ottobre 2021, con la presente, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 settembre 2021 e del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione dell'8 ottobre 2021, come è noto, dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è tornata ad essere quella in presenza.

Entro il 30 ottobre p.v. sulla base di quanto indicato nella citata circolare regionale, dovrebbero essere rese note le misure organizzative necessarie per dare attuazione ai decreti in oggetto, al fine di consentire un progressivo e graduale rientro in presenza di tutto il personale pubblico.

Pertanto, per quanto riguarda questa Agenzia sino al 30 ottobre 2021, e comunque nelle more dell'adozione delle citate misure organizzative e delle specifiche linee guida da parte del Ministro per la P.A., previo confronto con le organizzazioni sindacali così come previsto all'art. 1, comma 6, del D.M. 8 ottobre 2021, i dirigenti e le P.O. di ARSIAL dovranno organizzare i rientri del personale che attualmente svolge attività in modalità smart working, assicurando comunque che la propria prestazione e quella del personale sia svolta, secondo le indicazioni contenute nella più volte citata circolare prot. 823387/2021 **per almeno tre giornate a settimana in presenza**, con decorrenza dal prossimo 25 ottobre 2021, continuando nelle restanti giornate a prestare il lavoro in modalità agile secondo le vigenti procedure adottate dall'Ente.

I Dirigenti e le P. O. comunicano le relative presenze del personale della struttura di riferimento, per i giorni previsti, compatibilmente con le misure di prevenzione e protezione stabilite dalle norme vigenti, al Direttore Generale e all'Area Risorse Umane.

I lavoratori, per i quali sia stato accertato e certificato dal medico competente lo stato di fragilità, continueranno a svolgere la prestazione lavorativa in modalità smart working fino al termine dello stato di emergenza sanitaria (31 dicembre 2021) in attuazione di quanto disposto dal D.L. 6 agosto 2021, n. 111, convertito dalla legge 24 settembre 2021, 133.

Si conferma la necessità che continuino ad essere rispettate tutte le misure di prevenzione e protezione dal contagio già previste nei protocolli dell'Agenzia.

Per tutto quanto non previsto nella presente circolare si fa riferimento alle citate norme nazionali ed alla Circolare della Regione Lazio.

La Dirigente dell'Area Risorse Umane
Dott.ssa Patrizia Bergo

Firmato digitalmente da
PATRIZIA BERGO
CN = BERGO PATRIZIA
O = ARSIAL
C = IT

Il Direttore Generale
Dott. Agr. Fabio Genchi

Firmato digitalmente da

Fabio Genchi

CN = Fabio Genchi
O = ARSIAL AG. REG. SVIL. INNOV. AGR. LAZIO
T = DIRETTORE GENERALE
C = IT

Allegati:

Circolare Regione Lazio prot. 823387 del 13 ottobre 2021
D.M. 8 ottobre 2021.
D.P.C.M. 23 settembre 2021



Al Ministro per la pubblica amministrazione

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 2021, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione On. Prof. Renato Brunetta;

VISTA la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”;

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, in particolare, l’articolo 87, comma 1, secondo periodo, che prevede che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l’articolo 263, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni e, in particolare, il comma 1, il quale prevede che “Al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l’operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, le amministrazioni di cui al primo periodo del presente comma, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, in deroga alle misure di cui all’articolo 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata con l’utenza, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 87, e comunque a condizione che l’erogazione dei servizi rivolti ai cittadini e alle imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.”;

VISTO il citato articolo 263 e, in particolare, il terzo periodo del comma 1 il quale prevede che, in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi;

VISTA la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020, con la quale venivano attivate le previsioni dei



Il Ministro per la pubblica amministrazione

regolamenti sanitari internazionali e la successiva dichiarazione della stessa Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, e, in particolare, l'articolo 1, che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;

VISTA, la legge 7 agosto 2015, n. 124, in particolare il comma 3, dell'articolo 14, che prevede che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere definiti, anche tenendo conto degli esiti del monitoraggio del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nei confronti delle pubbliche amministrazioni; ulteriori e specifici indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del medesimo articolo 14 e della legge 22 maggio 2017, n. 81, per quanto applicabile alle pubbliche amministrazioni, nonché regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere il lavoro agile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti;

VISTO, il comma 2-bis, dell'articolo 26, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening" e, in particolare, l'articolo 1, che estende l'obbligo del possesso della certificazione verde Covid-19 anche ai lavoratori del settore pubblico;

CONSIDERATO che tale estensione della certificazione verde Covid-19 anche ai lavoratori del settore pubblico incrementa l'efficacia delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico già adottate dalle amministrazioni pubbliche;

CONSIDERATO, altresì, che occorre sostenere cittadini ed imprese nelle attività connesse allo sviluppo delle attività produttive e all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e che a tale scopo occorre consentire alle amministrazioni pubbliche di operare al massimo delle proprie capacità;

CONSIDERATA dunque, la necessità di superare l'utilizzo del lavoro agile quale strumento di contrasto al fenomeno epidemiologico;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2021, adottato ai sensi dell'articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO altresì, il comma 4, del citato articolo 87, che prevede che gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento ai principi di cui al medesimo articolo 87;

VISTO l'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, 113, che stabilisce che il Piano integrato di attività e organizzazione delle amministrazioni pubbliche deve prevedere, tra l'altro, anche la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il lavoro agile;



Il Ministro per la pubblica amministrazione

RITENUTO, pertanto necessario adeguare le misure di organizzazione del lavoro pubblico a seguito dell'adozione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottati ai sensi dell'articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO il parere del Comitato Tecnico Scientifico espresso nella riunione del 5 ottobre 2021;

SENTITA, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 7 ottobre 2021

DECRETA

Articolo 1

(Modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni)

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2021, al fine di realizzare il superamento dell'utilizzo del lavoro agile emergenziale come una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 15 ottobre 2021, nel rispetto delle vigenti misure di contrasto al fenomeno epidemiologico adottate dalle competenti autorità, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano le misure organizzative previste dal presente decreto per il rientro in presenza del personale dipendente. Per rientro in presenza si intende lo svolgimento della prestazione lavorativa resa nella sede di servizio.

2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni:

a) organizzano le attività dei propri uffici prevedendo il rientro in presenza di tutto il personale. Entro i quindici giorni successivi alla data di cui al comma 1, adottano le misure organizzative necessarie per la piena attuazione del presente decreto, assicurando comunque, da subito, la presenza in servizio del personale preposto alle attività di sportello e di ricevimento degli utenti (front office) e dei settori preposti alla erogazione di servizi all'utenza (back office), anche attraverso la flessibilità degli orari di sportello e di ricevimento dell'utenza, anche mediante l'ausilio di piattaforme digitali già impiegate dalle pubbliche amministrazioni;

b) allo scopo di evitare che il personale che accede alla sede di servizio si concentri nella stessa fascia oraria, individua, anche in relazione alla situazione del proprio ambito territoriale e tenuto conto delle condizioni del trasporto pubblico locale, fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita ulteriori rispetto a quelle già adottate, anche in deroga alle modalità previste dai contratti collettivi e nel rispetto del sistema di partecipazione sindacale.

3. Nelle more della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva e della definizione delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile da definirsi ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c), del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, 113, nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), e tenuto che a decorrere dalla data di cui al comma 1 il lavoro agile non è più una modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, l'accesso a tale modalità, ove consentito a legislazione vigente, potrà essere autorizzato esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizionalità:

a) lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non deve in alcun modo pregiudicare o ridurre la fruizione dei servizi a favore degli utenti;



Il Ministro per la pubblica amministrazione

b) l'amministrazione deve garantire un'adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile, dovendo essere prevalente, per ciascun lavoratore, l'esecuzione della prestazione in presenza;

c) l'amministrazione mette in atto ogni adempimento al fine di dotarsi di una piattaforma digitale o di un cloud o comunque di strumenti tecnologici idonei a garantire la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni che vengono trattate dal lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalità agile;

d) l'amministrazione deve aver previsto un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove sia stato accumulato;

e) l'amministrazione, inoltre, mette in atto ogni adempimento al fine di fornire al personale dipendente apparati digitali e tecnologici adeguati alla prestazione di lavoro richiesta;

f) l'accordo individuale di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, deve definire, almeno:

1) gli specifici obiettivi della prestazione resa in modalità agile;

2) le modalità e i tempi di esecuzione della prestazione e della disconnessione del lavoratore dagli apparati di lavoro, nonché eventuali fasce di contattabilità;

3) le modalità e i criteri di misurazione della prestazione medesima, anche ai fini del proseguimento della modalità della prestazione lavorativa in modalità agile;

g) le amministrazioni assicurano il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo, dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi;

h) le amministrazioni prevedono, ove le misure di carattere sanitario lo richiedano, la rotazione del personale impiegato in presenza, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo;

4. Ogni singola amministrazione provvede alla attuazione delle misure previste nel presente decreto attraverso i dirigenti di livello non generale, responsabili di un ufficio o servizio comunque denominato e, ove non presenti, attraverso la figura dirigenziale generale sovraordinata. Negli enti in cui non siano presenti figure dirigenziali, il riferimento è da intendersi a una figura apicale individuata in coerenza con i relativi ordinamenti.

5. Le misure del presente provvedimento si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 87, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

6. Ai fini dell'omogenea attuazione delle misure previste dal presente decreto, il Ministro per la pubblica amministrazione adotta specifiche linee guida che, per le misure previste dal comma 3, lettere f) e h), sono oggetto di previo confronto con le organizzazioni sindacali.

7. Gli accordi individuali di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, stipulati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, restano validi a condizione che siano rispettate le condizionalità introdotte dal presente articolo o che siano ad esse tempestivamente adeguati.

Articolo 2

(Misure in materia di mobilità del personale)

1. Al fine di agevolare gli spostamenti casa – lavoro del personale dipendente, anche con modalità sostenibili, i *mobility manager* aziendali delle pubbliche amministrazioni nominati ai sensi del decreto interministeriale 12 maggio 2021, elaborano i piani degli spostamenti casa – lavoro (PSCL)



Il Ministro per la pubblica amministrazione

di propria competenza tenendo conto delle disposizioni relative all'ampliamento delle fasce di ingresso e uscita dalle sedi di lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b).

2. Ai medesimi fini gli enti locali, tramite i propri *mobility manager* d'area di cui al predetto decreto interministeriale, svolgono un'azione di raccordo costante e continuativo con i *mobility manager* aziendali, sia per le finalità dettate dall'articolo 6 del decreto interministeriale 12 maggio 2021, sia per la verifica complessiva e coordinata dell'implementazione dei PSCL e l'identificazione e la promozione di azioni di miglioramento complessivo dell'offerta di mobilità sul territorio di riferimento alla luce delle nuove fasce di ingresso e uscita dalle sedi di lavoro.

3. Sulla base delle informazioni acquisite nelle fasi di programmazione e di verifica dell'implementazione dei PSCL, le Regioni e gli enti locali competenti ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, emanano apposite disposizioni finalizzate ad adeguare tempestivamente i piani di trasporto pubblico locale alle nuove fasce di flessibilità delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 3 (Clausola d'invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluse le Regioni e gli enti locali, provvedono all'attuazione delle misure derivanti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, previa sottoposizione agli organi di controllo, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 OTT. 2021

Il Ministro per la pubblica amministrazione

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 settembre 2021

Disposizioni in materia di modalita' ordinaria per lo svolgimento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni. (21A06102)

(GU n.244 del 12-10-2021)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020, ad eccezione dell'art. 3, commi 6-bis e 6-ter, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in particolare, gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attivita' di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, con il quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Vista la dichiarazione di emergenza di sanita' pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanita' del 30 gennaio 2020, con la quale venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e la successiva dichiarazione della stessa Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, e, in particolare, l'art. 1, che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, in particolare,

l'art. 87, comma 1, secondo periodo, che prevede che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile e' una delle modalita' ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto altresì, il comma 4, del citato art. 87, che prevede che gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento ai principi di cui al medesimo articolo;

Considerato che l'estensione della certificazione verde COVID-19 anche ai lavoratori del settore pubblico incrementa l'efficacia delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico già adottate dalle amministrazioni pubbliche;

Considerato, altresì, che occorre sostenere cittadini ed imprese nelle attività connesse allo sviluppo delle attività produttive e all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e che a tale scopo occorre consentire alle amministrazioni pubbliche di operare al massimo delle proprie capacità;

Ritenuto che a questo scopo sia necessario superare la modalità di utilizzo del lavoro agile nel periodo emergenziale come una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa per consentire alle pubbliche amministrazioni di dare il massimo supporto alla ripresa delle attività produttive e alle famiglie, attraverso il ritorno al lavoro in presenza come modalità ordinaria della prestazione lavorativa;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1

Misure in materia di pubblico impiego

1. A decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' quella svolta in presenza.

2. Nell'attuazione di quanto stabilito al comma 1, le amministrazioni assicurano il rispetto delle misure sanitarie di contenimento del rischio di contagio da COVID-19 impartite dalle competenti autorità.

3. Le misure del presente provvedimento si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 87, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Roma, 23 settembre 2021

Il Presidente del Consiglio dei ministri
Draghi

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Brunetta

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2021
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2513



DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE REGIONALE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE

Ai Direttori delle Direzioni e Agenzie regionali

All'Avvocato Coordinatore

Ai Direttori delle Aree Naturali Protette

Alla Struttura di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

Ai dirigenti regionali

Al personale regionale

E, p.c. All'Assessore al Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la ricostruzione, Personale

Al Capo di Gabinetto del Presidente

Alla Segreteria del Presidente

Alla Segreteria della Giunta

Alla Segreteria del Vice Presidente

Alle Segreterie degli Assessori

Alle OO.SS. del Comparto e Dirigenza

Ai Rappresenti dei Lavoratori per la Sicurezza della Giunta regionale del Lazio

Al Consiglio regionale

Al Medico Competente coordinatore

Alla Consigliere regionale di parità

Al CUG Giunta regionale del Lazio

Alle Società regionali a controllo pubblico

Agli Enti regionali vigilati

Oggetto: Prime disposizioni in attuazione del D.P.C.M. 23 settembre 2021 (G.U. Serie generale n. 244 del 12/10/2021) e del D.M. 8 ottobre 2021.

Con la presente, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 settembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 12/10/2021 S.G. n. 244, e del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione dell'8 ottobre 2021, si comunica che a decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è quella svolta in presenza. Pertanto:

- a partire dal 15 ottobre p.v. i dirigenti assicurano la presenza in sede del personale preposto alle attività di sportello e di ricevimento degli utenti (front office) e dei settori preposti alla erogazione di servizi all'utenza (back office), anche attraverso la flessibilità degli orari di sportello e di

- ricevimento dell'utenza, e anche mediante l'ausilio di piattaforme digitali già impiegate dalle pubbliche amministrazioni;
- entro il 30 ottobre p.v. verranno rese note le misure organizzative necessarie per la piena attuazione dei decreti in oggetto, al fine di consentire il progressivo e graduale rientro in presenza di tutto il restante personale;
 - fino al 30 ottobre p.v., e comunque nelle more dell'adozione delle citate misure organizzative e di specifiche linee guida da parte del Ministro per la P.A. previste all'art. 1, comma 6, del D.M. 8 ottobre 2021, ai fini dell'omogenea attuazione delle misure previste dal comma 3, lett. f) (accordo individuale) e lett. h) (previsione di rotazione del personale impiegato in presenza ove le misure di carattere sanitario lo richiedano) del citato D.M., previo confronto con le organizzazioni sindacali, i dirigenti organizzano i rientri del personale che attualmente svolge attività in modalità smart working, assicurando comunque che la propria prestazione e quella del personale loro assegnato sia svolta per almeno tre giornate a settimana in presenza, continuando nelle restanti giornate a prestare il lavoro in modalità agile secondo le vigenti procedure adottate dall'Ente;
 - i lavoratori fragili continuano a svolgere l'attività in modalità smart working secondo le vigenti procedure adottate dall'Ente fino al 31 dicembre 2021 in attuazione di quanto disposto dal D.L. 6 agosto 2021, n. 111, convertito dalla legge 24 settembre 2021, 133.

Si precisa che:

- per front office si intendono tutte le quelle attività che per loro natura richiedono una necessaria interazione in presenza, quali le attività di ricevimento/accoglienza del pubblico e le funzioni di sportello rivolte ai cittadini.
- per back office si intendono quelle attività amministrative strettamente funzionali allo svolgimento delle attività di front office, ovvero di ricevimento/accoglienza del pubblico e di sportello rivolte ai cittadini.

I dirigenti organizzano il lavoro in presenza all'interno delle strutture della Regione, in attuazione di quanto previsto dai citati decreti, nel rispetto delle misure organizzative e delle misure di prevenzione e protezione adottate dall'Ente, pubblicate sulla intranet regionale, al fine di ridurre l'esposizione del personale a fonti di contagio da SARS-CoV-2.

In particolare, è necessario che vengano rispettate le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- controllo degli accessi e della temperatura corporea in accesso alla sede, come da procedure operative vigenti;
- verifica certificazione verde covid-19 come da modalità organizzative adottate dall'Ente;
- utilizzo della mascherina chirurgica quale dispositivo di protezione individuale durante l'orario di lavoro;
- lavaggio frequente delle mani e utilizzo del gel disinfettante;
- distanziamento sociale tra i lavoratori e tra lavoratori e altri soggetti. In particolare, la postazione di front-office deve essere dotata di pannelli in plexiglass (come previsto nelle procedure operative già adottate dall'Ente
- evitare situazioni di aggregazioni tra lavoratori e tra lavoratori e altri soggetti.

Si chiarisce che, al fine di dare attuazione ai decreti in oggetto e nelle more delle specifiche linee guida sopra citate, in parziale deroga rispetto alle vigenti procedure operative e considerato l'indice di rischio da contagio Covid-19 attualmente vigente nel territorio regionale:

- è consentito l'accesso degli utenti nelle sedi regionali nel rispetto delle misure di prevenzione sopra citate;

DIREZIONE GENERALE

DIREZIONE REGIONALE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE

- è necessario garantire un distanziamento tra le sedute di lavoro di almeno 1,5 metri; qualora fosse impossibile assicurare detta misura, sarà cura del dirigente organizzare l'attività ricorrendo alla rotazione del personale.

Con successiva circolare, da emanarsi entro il 30 ottobre p.v., saranno comunicate le misure organizzative necessarie per la piena attuazione dei decreti in oggetto, nelle more della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva e della definizione delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile all'interno del P.I.A.O. (articolo 6, comma 2, lettera c) del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80).

IL DIRETTORE

Marco Marafini
MARAFINI MARCO

2021.10.13 17:53:28

CN=MARAFINI MARCO
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581

IL DIRETTORE GENERALE

Wanda D'Ercole

D'ERCOLE WANDA

CN=D'ERCOLE WANDA
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581

RSA/2048 bits